



Decreto Dirigenziale n. 413 del 12/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI MORIGERATI (SA) - CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ. 9.915, POSTO IN SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE SCIARAPOTAMO, UBICATO ALLA LOCALITA' FORCUTA, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 7, ANTISTANTE LE PARTICELLE NN. 186-187-190-191, AD USO AREA DI SERVIZIO IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE INERTI. DITTA: EDIL S.A.S. DI DE MIERI GIOVANNI & C. - PRAT. 674 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 24.05.2005, acquisita agli atti di questo Settore in data 25.05.2005, prot. n. 455655, il sig. De Mieri Giovanni, nato a Polla (SA) il 27.03.1983 e residente in Sanza (SA) alla via Val D'Agri IV Traversa,12, C.F. DMR GNN 83C27 G793V, in qualità di rappresentante legale della società EDIL S.A.S. di De Mieri Giovanni & C., P.Iva 04323940652, con sede legale in Sanza, alla via Val D'Agri IV Traversa, 11, chiese il subentro alla richiesta di concessione avanzata dal sig. Esposito Nicola, nato a Caselle in Pittari (SA) il 10.03.1950, Amm.re unico della società Calcestruzzi s.r.l., relativamente al terreno demaniale mq. 8.015, ubicato alla località Forcuta, posto in sinistra idraulica del torrente Sciarapotamo, individuato in catasto al foglio 7, antistante le particelle nn. 186-187-190-191 del comune di Morigerati (SA), da utilizzare come area di servizio impianto di frantumazione inerti. La suddetta istanza recava in calce l'accettazione al subentro della società EDIL s.a.s, da parte del precedente richiedente sig. Esposito Nicola;
- Che con nota n. 304678 del 02.04.2007 questo Settore, ai fini della definizione della pratica in trattazione, chiese al sig. De Mieri Giovanni ulteriore documentazione tecnica;
- Che in data 27.09.2010, protocollo n. 773612 è stata trasmessa a questo ufficio documentazione tecnica integrativa con la quale il sig. De Mieri Giovanni ha avanzato richiesta di concessione per ulteriori mq. 1.900,00 di terreno demaniale, oltre ai mq 8.015 già chiesti precedentemente;
- Che a seguito di sopralluogo ed istruttoria della pratica è emersa la possibilità di aderire alla nuova richiesta della società EDIL S.A.S, di De Mieri Giovanni & C.;
- Che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato, relativamente a proprietà di terzi limitrofe a quella demaniale richiesta dal quale è scaturito un canone che, relativamente all'area di mq 9.915 e per l'anno 2010, è pari ad € 3.315,58, comprensivo dell'imposta regionale del 10% dovuta ai sensi della L. n.281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972;

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha corrisposto le indennità di occupazione per il periodo 2005-2010, con vari versamenti, per il complessivo importo di € 16.021,62 comprensivo dell'aggiornamento ISTAT e dell'imposta regionale del 10% di cui all'art. 1 della L.R. 1/72, con ultimo pagamento a conguaglio dell'importo di € 638,81 eseguito in data 29.10.2010, n. VCY 0720, c/o l'ufficio postale n. 57/201;
- Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento del deposito cauzionale per il complessivo importo di € 6.028,32 con ultimo pagamento a conguaglio dell'importo di € 2.020,82 eseguito in data 29.10.2010, n. VCY 0719, c/o l'ufficio postale n. 57/201.
Tutti i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria – Napoli;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;

- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2010;
- la Delibera di G. R. n. 92 del 09.02.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta EDIL S.A.S. di De Mieri Giovanni & C., P.Iva 04323940652, con sede legale in Sanza (SA) alla via Val D'Agri IV Traversa, 11, rappresentante legale della società sig. De Mieri Giovanni, nato a Polla (SA) il 27.03.1983 e residente a Sanza (SA) in via Val D'Agri IV Traversa, 12, C.F.DMRGNN 83C27 G793V, il terreno demaniale mq. 9.915,00, ubicato alla località Forcuta, posto in sinistra idraulica del torrente Sciarapotamo, individuato in catasto del comune di Morigerati (SA) al foglio 7, antistante le particelle nn. 186-187-190-191.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova ad uso area di servizio impianto di frantumazione inerti.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2010 e scadenza il 31.12.2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2010 è fissato in € 3.315,58, codice tariffa 1518, comprensivo dell'imposta regionale del 10% dovuta ai sensi della L. n. 281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972. Il deposito cauzionale di € 6.028,32 è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della medesima ditta, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181, codice tariffa 1518, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli - rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell' area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - *è rigorosamente vietato il prelievo o l'estrazione di materiale litoide dal limitrofo corso d'acqua. Nel caso, in corso di sopralluogo da parte di personale appartenente agli Enti preposti, venisse accertata l'utilizzazione di materiale litoide di origine fluviale, dovrà essere fornita adeguata prova documentale in merito alla provenienza del suddetto materiale non risultando alcuna autorizzazione relativa all'estrazione di tale materiale nell'intera provincia di Salerno. La ditta concessionaria dovrà provvedere inoltre alla delimitazione dell'intero perimetro esterno dell'area demaniale con recinzione costituita da pali in legno di altezza non inferiore a ml 1,20 e rete metallica di colore verde. La mancata osservanza delle presenti prescrizioni comporterà l'immediata revoca della concessione ed ogni conseguenza di tipo amministrativo e giudiziario.*

Art.7 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.8 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area demaniale, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.9 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.10 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.11 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.12 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.13 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sulle aree concesse qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.14 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, le superfici delle aree concesse venissero aumentate di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.15 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione delle aree concesse all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.16 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire

non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.17 - il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.18 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull' area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.19 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.20 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.21 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.22 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Alla ditta EDIL s.a.s. di De Mieri Giovanni & C;
- Al Corpo Forestale dello Stato di Casaletto Spartano;
- Al comune di Morigerati.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio